

Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2008, n. 2-9002

Approvazione direttive relative agli «Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato “sezione primavera”».

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...

delibera

di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, le direttive relative agli “Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato “sezione primavera” contenute nell’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato “sezione primavera”

ART. 1 – Definizione

1. La sezione primavera è un servizio socio-educativo, integrativo al servizio di asilo nido, micro-nido e scuola dell’infanzia attivato, in coerenza con il principio di continuità educativa, all’interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialità dei bambini 0-6 anni.
2. L’attivazione della sezione primavera deve essere concordato con l’Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale.
3. Il servizio può essere attivato esclusivamente presso una scuola dell’infanzia o un’asilo nido o un micro-nido. Non sono attivabili sezioni primavera autonome senza alcun rapporto diretto con le indicate strutture o presso servizi per la prima infanzia diversi da quelli individuati al primo capoverso.

ART. 2 – Destinatari

1. Bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi.
2. Nella “sezione primavera” verranno accolti , in via ordinaria, bambini che compiono 36 mesi nel periodo 1° febbraio – 31 dicembre dell’anno successivo all’anno scolastico di riferimento.
3. Nella “sezione primavera” dovranno essere accolti, con precedenza sugli altri, bambini in situazione di disabilità come previsto dall’art. 12 della l. 104/1992. La struttura educativa, d’intesa con la famiglia, provvederà a segnalare la presenza del bambino disabile al Comune per l’attivazione dell’assistenza di base.

ART. 3 – Capacità ricettiva e orario minimo di apertura

1. Il servizio ha una capacità ricettiva massima di 20 e minima di 6 bambini.
2. Il servizio creato in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti deve avere una capacità ricettiva minima di 12 bambini.
3. L’orario di funzionamento dovrà essere flessibile e articolato in un modulo base e/o in un modulo di orario prolungato al fine di garantire il servizio per una fascia oraria compresa tra le 5 e le 9 ore giornaliere, di norma per cinque giorni alla settimana.

ART. 4 – Requisiti strutturali e di dimensionamento

1. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:
 - a) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
 - b) l’accessibilità ai soggetti in situazione di disabilità in ottemperanza a quanto disposto dal DPR 380/2001 e dal DPR 503/1996.
 - c) le caratteristiche strutturali della sezione, realizzate in conformità agli specifici criteri individuati per la stessa, dovranno necessariamente rapportarsi ai parametri strutturali derivati e attuati in relazione alle norme tecniche di riferimento per ciascuna struttura (asilo nido e scuola dell’infanzia).

2. La “sezione primavera” deve prevedere, in funzione delle esigenze dei bambini, i seguenti spazi minimi:

Destinazione d’uso	Superficie utile
Spazio di soggiorno e per attività ordinate	3,00 mq/bambino (spazio mensa compreso)
Spazio per attività libere e riposo	2,00 mq/bambino di cui almeno 1,00 mq/bambino ricavato al coperto
Spazio per servizi igienici	1,00 mq/bambino (ricavabile anche in aggiunta al complesso dei servizi igienici in dotazione alle strutture)

ART. 5 – Personale

1. Il rapporto educatore/bambino non deve essere superiore a 1/10
2. Le figure educative dovranno essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa di riferimento specifica per le scuole dell’infanzia e, per gli asili nido e micro-nidi, di cui alla D.G.R. n. 28_9454 del 26/05/2003 e s.m.i.
3. Deve essere garantita la presenza di personale ausiliario qualificato con almeno la licenza di scuola dell’obbligo e in numero minimo di 1 per sezione. Dall’organico del personale ausiliario è escluso il personale addetto alla cucina.
4. Al personale educativo, docente ed ausiliario dovranno essere applicati i contratti collettivi nazionali di categoria stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. In caso di affidamento a terzi, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla D.G.R. n. 79-2953 del 22/05/2006 “atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra Enti Pubblici e il Terzo settore ai sensi dell’art. 31 L.R. 1/2004”.

ART. 6 – Rette

1. L’ammontare della contribuzione a carico delle famiglie dovrà essere contenuta in una fascia intermedia tra le rette correnti per gli asili nido e quelle per la scuola dell’infanzia. Il contributo richiesto terrà conto dei maggiori oneri di funzionamento previsti in riferimento alla peculiarità del servizio offerto.

ART. 7 – Requisiti per l’esercizio dell’attività e autorizzazione al funzionamento

1. l’esercizio dell’attività è subordinata al possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 54 L.R. 8 gennaio 2004, n.1
2. L’autorizzazione al funzionamento del servizio, il regolamento di organizzazione, l’orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nell’ingresso del presidio.
3. Ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata agli organi delegati alla vigilanza.
4. gli organi titolari delle funzioni di vigilanza, provvedono a sanzionare, secondo la normativa vigente, le attività prive dei requisiti illustrati.

ART. 8 – Organizzazione e gestione

1. La “sezione primavera” deve essere dotata di un registro delle presenze dei bambini, nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un adulto responsabile appositamente delegato, con il relativo recapito telefonico.
2. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti della sezione.
3. La sezione, nell'ambito del regolamento complessivo di organizzazione e funzionamento del servizio principale in cui è collocato (scuola dell'infanzia o asilo nido o micro-nido) deve essere evidenziata come un'attività autonoma per la quale vanno identificati:
 - i criteri per l'accesso;
 - le modalità di funzionamento del servizio, nonché le rette e gli orari;
 - gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori;
 - le procedure per assicurare la tutela degli utenti;
 - le forme di partecipazione dei genitori all'attività del servizio.

ART. 9 – Norma transitoria

1. Le sezioni primavera attivate con la sperimentazione nell'anno 2007/2008, devono adeguarsi, alle norme citate, entro 365 gg. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto.